

N. R.G. 2017/128



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

I SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **128/2017** promossa da:

**COMUNE DI MILANO - UFFICIO TUTELE MINORI IN QUALITA' DI TUTORE DI**

.....), con il patrocinio dell'avv. NERI LIVIO, elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE REGINA MARGHERITA, 30 presso il difensore

ATTORE

E

MINISTERO dell'INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura di Milano;

E

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: ricorso *ex art.* 35 D.Lgsvo 25/08.

Conclusioni del ricorrente: riconoscimento della protezione sussidiaria; in via subordinata, concessione della protezione umanitaria

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso *ex art.* 35 D.L.vo 25/08, tempestivamente depositato, il Comune di Milano, in qualità di tutore e nell'interesse di ....., ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente a sostegno della propria domanda, ha dedotto: che, con provvedimento del 13.1.2016, il Giudice tutelare avevano nominato tutore del ricorrente il Comune di Milano, nella persona del responsabile, dott. Aurelio Mancini; che era nato nella città di Gujrat, nella regione pakistana del Punjab, ..... (ma che, erroneamente, nel modulo C3 l'anno di nascita era stato indicato nel 1989) ed ivi era vissuto con i suoi tre fratelli e le sue quattro sorelle; che, nel 2015, un vicino di casa di nome Bilal, amico di suo fratello Bilal, aveva fatto una fuga d'amore con una ragazza, la quale, prima di fuggire aveva rubato alla sua famiglia una somma di denaro e dei gioielli; che la ragazza apparteneva ad una famiglia ricca e potente che controllava, tramite estorsioni e minacce, il



territorio del quartiere di Gujrat in cui viveva che i membri della famiglia della ragazza fuggita, credendo che il fratello del ricorrente fosse a conoscenza del luogo della fuga, avevano cominciato a minacciare prima il fratello del ricorrente e poi anche quest'ultimo; che, per paura delle minacce subite dalla famiglia di malavitosi, il padre dei ricorrenti aveva fatto mettere in fuga tutti e tre i fratelli maschi della famiglia ed aveva fatto spostare il resto della famiglia presso uno zio paterno; che non poteva fare ritorno in Pakistan a causa delle minacce subite.

Acquisiti i documenti prodotti, il difensore ha concluso come da ricorso introduttivo ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti che seguono.

È persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *"L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico*



*dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.*" (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3](#), che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. [Cass. 6879/11](#)).

Le vicende personali narrate dal ricorrente appaiono del tutto credibili.

....., infatti, sia dinanzi alla Commissione Territoriale, che in sede di interrogatorio libero, ha reso dichiarazioni precise, dettagliate e coerenti.

In particolare, nel corso dell'interrogatorio libero, ha riferito: *"nel 2015 un ragazzo di nome Bilal, amico del mio fratello grande di nome Bilal, è fuggito con una ragazza, Rani, la figlia di una famiglia molto potente e pericolosa che mette paura a tutte le persone che vivono nel mio quartiere. Loro sono banditi, sono come mafiosi. Bilal aveva circa 22 anni e Rani era un po' più grandi. Io non so dove siano andati. La famiglia di Rani ha chiesto a mio fratello se sapeva dove erano andati, ma lui non lo sapeva. Loro insistevano comunque e continuavano a pretendere di sapere dove fosse mio fratello. Allora hanno cominciato a minacciare mio fratello e gli hanno detto che se non gli avesse detto dove erano, lo avrebbero ucciso. Un giorno hanno minacciato anche me, dicendo che se non gli avessi detto dove erano avrebbero ucciso tutta la famiglia. Mio padre è andato alla stazione di polizia, ma la polizia non ha accettato la denuncia perché era collusa con questa famiglia. La polizia infatti viene pagata da loro. Per questo motivo mio padre ha deciso che dovevamo lasciare il Pakistan. Lui, a causa di queste minacce, ha deciso di vendere il laboratorio di falegnameria e ci siamo trasferiti a casa di uno zio, a Lala Chak, distante circa 2 ore da casa nostra. Tutta la mia famiglia si è trasferita lì. Poi siamo rimasti lì per qualche giorno. Poi mio fratello è partito per la Turchia, Bilal. Bilal è stato il primo a partire. Io poi lo ho raggiunto. Poi è partito mio fratello Owais e infine l'ultimo fratello che prima abitava a Dubai, Aurangzaib, il quale poi ci ha raggiunto in Turchia perché gli era scaduto il visto. Una delle mie sorelle si è trasferita in Arabia Saudita con suo marito. L'altra vive ancora da mio zio. Anche i miei genitori vivono ancora dai miei zii. Un altro mio zio, il 26 novembre del 2016, mi sembra, è stato ucciso dalla famiglia*



*della ragazza che è scappata. Nessuno della mia famiglia vive più a Gujrat. I due ragazzi scappati non sono più tornati a casa. Se tornassero indietro, verrebbero comunque uccisi. Loro sono scappati perché volevano stare insieme. lei aveva rubato dei gioielli e soldi per fuggire con Bilal. Lei lo ha fatto perché lo amava troppo e voleva stare con lui, anche se la sua famiglia non era d'accordo".*

Le dichiarazioni del ricorrente – precise e dettagliate – appaiono del tutto credibili.

, infatti, ha riferito delle continue minacce subite da lui e dai suoi fratelli da parte dei familiari della ragazza fuggita. Questi ultimi, ricchi malavitosi del quartiere, convinti di riuscire a scoprire il luogo in cui i due ragazzi fuggiti si stavano nascondendo, hanno cominciato a minacciare di morte il ricorrente ed i suoi fratelli. A fronte di tali minacce, da parte di un gruppo di privati, le autorità statuali pakistane non hanno voluto offrire protezione (atteso che, come riferito dal ricorrente, si sono rifiutate di raccogliere la denuncia).

La serietà e la frequenza delle minacce appare confermata dal fatto che tutta la famiglia del ricorrente ha definitivamente abbandonato Gujrat.

Nel caso in esame il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito è esauriente ed il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) è positivo. Deve pertanto procedersi ad integrare il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente con l'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese ([Cass. 16202 del 2012](#); [10202 del 2011](#)).

Dalle dette informazioni (sulle quali si tornerà in seguito) emerge come appaia del tutto verosimile che a fronte delle minacce subite dalla famiglia di criminali alla quale apparteneva la ragazza fuggita, lo stato non poteva offrire protezione al ricorrente.

Deve pertanto ritenersi che il ricorrente, in caso di rientro in patria, corra il rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi dell'art. 14 lettera b) D.Lgs. 251/2007.

Con riferimento alla condizione del paese di origine del ricorrente – condizioni che consentono di affermare che il ricorrente non potrebbe chiedere e ricevere protezione dalle autorità statuali (le quali, come riferito dal ricorrente, si sono rifiutate di raccogliere la denuncia) - prima di passare all'esame delle condizioni del Pakistan e, in particolare, della provincia del Punjab, non pare inutile ricordare che, ai sensi della Direttiva 32/2013 nell'esaminare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri, affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame, dispongono, che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato.



Nel caso in esame, dal Rapporto EASO sul Pakistan, aggiornato all'agosto del 2015, disponibile al seguente link [https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO\\_COI\\_Report\\_Pakistan-Country-Overview\\_final.pdf](https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO_COI_Report_Pakistan-Country-Overview_final.pdf), si legge: che la violenza nel Punjab è più limitata, rispetto alle altre province (quali Sindh, FATA e Khyber Pakhtunkhwa); che nel 2014 vi sono stati 41 attacchi terroristici (un numero simile a quelli del 2013); che il numero delle vittime è cresciuto in modo significativo; che nel 2014, rispetto al 2013, è cresciuto il numero di incidenti violenti (numero che include attacchi terroristici, scontri da militanti e forze di sicurezza, incidenti per questioni etniche e politiche, violenze comuni, ecc.).

Dal Rapporto Country Information and Guidance, Pakistan: Fear of the Taliban and the other militant group, United Kingdom Home Office, luglio 2014 (consultabile al seguente link: <http://www.refworld.org/country,,UKHO,,pak,,53c911e80,0.html>) emerge che: a prescindere dai profili di rischio individuale legati ai motivi religiosi o politici, tutti i cittadini pakistani, inclusi gli studenti e coloro che si oppongono ai gruppi militari o che non seguono la legge della Sharia, sono soggetti alla violenza di tali gruppi armati; che nel 2013 vi sono stati 1717 attacchi terroristici e che nel detto anno sono state registrate 5.665 uccisioni ad opera dei militari; che nel febbraio del 2014 sono iniziati i negoziati di pace tra il gruppo terroristico dei Pakistani talebani (TTP) ed il governo, ma che tali trattative sono più volte fallite (a causa di nuove offensive aeree governative in risposta ad altri attacchi terroristici).

Inoltre, il gruppo Lashkar-e-Taiba è una delle più attive organizzazioni terroristiche attualmente stanziata vicino a Lahore, capitale del Punjab.

Del resto, la situazione di criticità esistente nel Pakistan è confermata dal Rapporto dell'anno 2013 di Amnesty International ove si legge: *“I talebani pakistani, Lashkar-e-Jhangvi, l'Esercito di liberazione del Balucistan e altri gruppi armati hanno preso di mira le forze di sicurezza e i civili, compresi membri di minoranze religiose, operatori umanitari, attivisti e giornalisti. Hanno compiuto attacchi indiscriminati utilizzando ordigni esplosivi rudimentali e attacchi dinamitardi suicidi. I talebani pakistani hanno annunciato la messa al bando nelle zone tribali degli operatori sanitari fino a quando gli Usa non avessero messo fine al programma di “uccisioni mirate” in quelle zone. Ad aprile, un infermiere dell'Ierc è stato ucciso. A dicembre, nell'arco di tre giorni, altri nove operatori sanitari, per lo più donne che somministravano vaccini antipolio, sono stati uccisi in una serie di attentati coordinati a Peshawar, Nowshera e Charsadda, nel nord-ovest del paese, e nella città meridionale di Karachi. Lashkar-e-Jhangvi ha rivendicato la responsabilità dell'uccisione avvenuta con le modalità di un'esecuzione di almeno 14 persone,*



*durante un attacco a un autobus che trasportava pellegrini musulmani sciiti in viaggio da Quetta all'Iran, il 28 giugno. Il gruppo si è reso responsabile di almeno otto attacchi in tutto il Pakistan, costati la vita a 49 persone. Bashir Ahmed Bilour, esponente di spicco del Partito nazionale Awami, è rimasto ucciso assieme ad altre otto persone in un attentato suicida dei talebani pakistani a Peshawar, il 22 dicembre, mentre uscivano da un raduno politico”.*

Inoltre, secondo quanto dichiarato l'8.11.2013 all'agenzia Reuters da Asmatullah Shaheen, membro del Consiglio dei Talebani del Pakistan, uno degli obiettivi principali dei prossimi attacchi terroristici è la provincia del Punjab, roccaforte del Primo Ministro, Nawaz Sharif (cfr. <http://www.rferl.org/content/pakistan-taliban-revenge-attacks/25162099>).

Infine, secondo quanto si legge sul sito [www.bbc.co.uk/news/world-asia](http://www.bbc.co.uk/news/world-asia), il 25.1.2014, i militari hanno rivendicato l'uccisione di 40 persone per rappresaglia ad un attacco suicida, avvenuto il giorno precedente a Rawalpindi, che aveva provocato 13 vittime.

Nel caso in esame le informazioni relative alla situazione del Pakistan portano ad affermare come – a fronte del pericolo subito per l'esposizione individuale del ricorrente – attaccato e minacciato da un gruppo di criminali locali – le autorità statuali non potrebbero offrire protezione al Mirza. Per completezza, non pare inutile ricordare che, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, la minaccia che può integrare uno dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria può provenire anche da soggetti privati, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25463 del 12/12/2016).

Tale scenario giustifica, quindi, il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria.

Deve dunque concludersi per l'accoglimento del ricorso.

In considerazione del fatto che l'Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, e a norma dell'art. 133 DPR 30.5.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo).

#### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Accoglie il ricorso e riconosce a \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, la protezione sussidiaria;



- Nulla per le spese;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.

Milano, 25 aprile 2017

Il Giudice  
dott. Martina Flamini

